



Liceo Statale E. Boggio Lera

Scientifico Ordinario - Scientifico Scienze Applicate - Linguistico

Catania



CONTRATTO N. 4 / 2019 DEL 20.02.2019

Prot.n. 16721/CLL8

Catania, 20.02.2019

Spett.le Ditta STIMA SRL
IV Strada Zona Industriale
95121 Catania

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DI BEVANDE CALDE E FREDDE, PRODOTTI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
PRECONFEZIONATI, SPREMUTE E FRUTTA, CON INSTALLAZIONE DI MACCHINARI
AUTOMATICI PER GLI ANNI 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021**

TRA

IL Liceo Statale "E. Boggio Lera" (di seguito denominato Liceo), con sede legale a Catania in via Vittorio Emanuele n. 346, C.F. 80011090877, legalmente rappresentato dalla prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco in qualità di Dirigente Scolastico, nata a Caltanissetta il 02.08.1965, domiciliata per la sua carica presso il suddetto Istituto

E

la Ditta STIMA SRL (di seguito denominata Ditta) P.Iva 0369 541 0872 con sede legale in IV Strada Zona Industriale - 95121 Catania, legalmente rappresentata dal Sig. Massimo Scuderi, nato a Catania il 02/10/1974, residente ad Aci Bonaccorsi (CT), Via Aldo Moro n. 33, nella sua qualità di Legale Rappresentante

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1/1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto ed i rapporti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da: D.Lgs. 163/2006; Regi Decreti 2440/23 e 827/24; Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; normativa di settore; norme contenute nel bando di gara, nonché in tutta la documentazione di gara; Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.

ART. 1/2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di distribuzione di acqua, bevande calde e fredde, prodotti alimentari sani preconfezionati, spremute e frutta, mediante installazione di macchinari automatici presso la sede centrale, via Vittorio Emanuele n. 346 - Catania e la succursale Leonardo Grassi, corso Indipendenza n. 10 - Catania

ART. 1/3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà decorrenza dal **25/02/2019** e terminerà il **31/08/2021**, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.

ART. 1/4 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL LICEO

1. La Ditta dovrà corrispondere all'Istituto un corrispettivo annuo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) offerto in sede di gara. Il gestore si obbliga a versare la quota stabilita per l'uso dei locali, sul conto corrente bancario dell'Istituto presso CREDITO VALTELLINESE



filiale di Catania piazza Mazzini, in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascuna annualità al seguente codice IBAN: IT 88 G 05216 16907 000000004422 con la seguente causale "Contributo annuo concessione servizio distribuzione bevande mediante macchinari automatici". Il mancato pagamento dell'indennità d'uso, nei tempi previsti, comporterà la rescissione dal contratto.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

ART. II/1 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

La Ditta si impegna ad erogare il servizio solo a favore degli studenti, del personale docente ed ATA e di coloro che abbiano titolo ad essere presenti nell'Istituto.

ART. II/2 - CONCESSIONE DEGLI SPAZI

1. L'Istituto mette a disposizione della Ditta appositi spazi siti al piano terra ed al secondo piano della sede centrale e al piano terra e al primo piano della succursale Leonardo Grassi, di proprietà della Città Metropolitana di Catania.
2. Lo spazio è concesso in comodato d'uso per il solo uso di distribuzione interna, con divieto di mutamento di destinazione.
3. E' vietata, pena l'immediata rescissione unilaterale del Contratto, la cessione a terzi della gestione, anche saltuaria, dei distributori o qualsiasi forma di sub contratto totale o parziale del servizio.
4. La messa a disposizione dei predetti spazi non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

ART. II/3 - PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO

1. La Ditta si impegna a rimuovere gli attuali distributori presenti negli edifici scolastici e a sostituirli con macchine nuove, di recente fabbricazione, che dovranno essere dotate di idonea omologazione e marchio CE nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.
2. La Ditta si impegna a collocare le nuove macchine nei luoghi concordati con la dirigenza e ad isolarle termicamente con tettoie o coperture adeguate.
3. La Ditta si impegna ad effettuare a proprie spese tutti i lavori che si renderanno necessari per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di erogazione, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza (vedi D.Lgs. 81/2008), comprese le opere di sanificazione e pitturazione delle aree interessate e le opere di verifica dell'impianto elettrico a norma di legge.
4. Il tempo utile per i lavori di attivazione dei distributori, sarà di 10 giorni lavorativi; ogni giorno di ritardo nella consegna dei nuovi impianti funzionanti, rispetto a quanto previsto, comporterà il pagamento di € 100,00 (cento euro), che la Ditta riconoscerà all'Istituto e che verranno versate all'atto del Collaudo degli impianti. Trascorsi trenta giorni dalla firma e non diventando i distributori operativi, il presente contratto si intenderà risolto a costo e rischio della Ditta.
5. La Ditta consegnerà all'Istituto il certificato della corretta fornitura e messa in opera dell'impianto elettrico, nel rispetto del D.M. 37/2008, la mancanza di tale certificazione è ostativo alla messa in esercizio dei distributori automatici.



ART. II/4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Tutti i distributori automatici devono prevedere:
 - gettoniere che accettino monete di diversa pezzatura e con rendi resto;
 - l'installazione del sistema di pagamento con chiave elettronica e relativo sistema di ricarica chiave;
 - l'indicazione del prezzo di vendita del singolo prodotto;
 - la ragione sociale della ditta e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione o segnalazione;
 - la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro ed esplicito riferimento alla denominazione legale e merceologica della referenza.
2. I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 2 o 3 tipologie di prodotti "senza zuccheri/dietetici" e 2 o 3 tipologie di prodotti per celiaci ed intolleranti al lattosio.
3. E' vietata la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche.

PARTE III - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA E DEL LICEO

ART. III/1 - ONERI A CARICO DELLA DITTA

1. La concessione non può determinare l'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte del Liceo.
2. La Ditta si impegna ad attivare a proprie spese, con distinti contatori elettrici, le utenze occorrenti (elettricità) e a pagarne i relativi consumi, per il periodo di validità del presente contratto, assumendo a proprio carico ogni onere (consegna, installazione, collaudo, rifornimento, manutenzione, ritiro), operando con la massima diligenza possibile, in particolare ad assumere, a proprio carico, la spesa per il servizio di manutenzione, che comprende la fornitura delle parti di ricambio necessarie e l'esecuzione delle riparazioni;
3. La Ditta si impegna a garantire, prima dell'inizio dell'attività, la copertura assicurativa dei danni che dovessero derivare dall'espletamento del servizio all'Istituto e/o a terzi, persone, animali o cose, per un massimale minimo di € 1.000.000,00 - un milione di euro - a copertura di danni causati da incendio a cose di terzi, comprensiva della clausola di franchigia che rimarrà a totale carico del contraente e nulla verrà richiesto all'utente danneggiato;
4. Ogni anno dovrà essere rilasciata al Liceo copia dell'ultima quietanza per l'anno scolastico in corso, attestante l'avvenuto pagamento della rata annuale della polizza assicurativa.
5. La Ditta è integralmente ed unica responsabile di eventuali incidenti, anche da parte di propri dipendenti, in caso di inosservanza delle norme di prevenzione infortuni, previste dalle leggi vigenti ed è integralmente ed unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdita d'acqua o altri liquidi, cortocircuito, ecc.), impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando il Liceo da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato;
6. La Ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienico-sanitaria delle stesse.
7. La Ditta dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la **raccolta differenziata** e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.
8. Lo sgombero del materiale di rifiuto dovrà essere **effettuato giornalmente** o ad ogni carico. A carico della Ditta sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
9. La Ditta è tenuta a svolgere il servizio di assistenza tecnica durante l'orario di apertura dell'istituto, dal lunedì al sabato (non comprendendo le festività infrasettimanali) entro 4 ore dalla chiamata;



10. La Ditta è obbligata ad esporre il listino prezzi dei prodotti che verrà mantenuto per tutta la durata del contratto. Eventuali richieste di variazioni o adeguamenti dovranno essere richieste all'inizio dell'anno scolastico ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
11. E' fatto obbligo alla Ditta dichiarare tramite avviso cartaceo, la filiera della fornitura: dichiarazione dell'origine dei prodotti, fino al prodotto finale, posto nel banco di vendita;
12. La Ditta si impegna a somministrare alimenti di qualità, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle leggi vigenti e da quelle che verranno legiferate.
13. La Ditta si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.
14. La Ditta deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio, che dovrà essere dotato di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza ed igiene in relazione ai lavori svolti.
15. Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente, pena la negazione del diritto d'accesso ai locali della scuola.
16. La Ditta dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette, sia dei terzi.
17. La Ditta deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 81/2008 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
18. Eventuali controlli esterni, da parte delle autorità competenti, tesi a verificare la regolarità fiscale, la regolarità dei prodotti riservati alla vendita, lo stato del personale potranno imputare responsabilità esclusivamente alla Ditta fornitrice del servizio.
19. Con il presente Contratto accetta che i controlli siano effettuati dalle Autorità Competenti e/o da una Commissione Interna all'Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Istituto. Se le autorità Competenti e/o la Commissione Interna all'Istituto dovessero riscontrare anomalie gravi sulla igienicità dei prodotti in vendita e/o sulla quantità dei singoli componenti dei prodotti dichiarati in offerta, il Contratto verrà revocato immediatamente.
20. La Ditta si impegna a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con il Dirigente del Liceo per non pregiudicarne l'eventuale successivo subentro di altra ditta a seguito di altra aggiudicazione del servizio.

ART.III/2 - ONERI A CARICO DEL LICEO

1. Il Liceo si impegna a:
 - mettere a disposizione del gestore locali adeguati per l'installazione delle apparecchiature;
 - notificare immediatamente al gestore qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi mancanza di rendimento delle stesse, astenendosi dal provvedere alla sua riparazione;
 - permettere che il gestore proceda in qualunque momento, compatibile con il normale orario di lavoro del conduttore, al controllo delle apparecchiature;
 - tenere sempre fisse le apparecchiature e, nel caso fosse necessario il relativo spostamento in altro luogo, richiedere al gestore l'esecuzione delle opere di disinstallazione e di reinstallazione;
2. Il Liceo non assume alcuna responsabilità per eventuali atti vandalici e danni fortuiti, colposi o dolosi arrecati da ignoti ai macchinari, ovvero per danni ai fruitori del servizio riconducibili a responsabilità della Ditta nella gestione della sua attività.
3. Il Liceo è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa



danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto il periodo della validità della presente Contratto.

4. Il Liceo non risponde dell'insolvenza degli utenti del servizio, né di perdite finanziarie ed economiche della Società, né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte della Società concessionaria.
5. Il numero dei distributori automatici potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio, in questo caso il contributo in favore del Liceo non potrà subire variazioni rispetto al nuovo numero di distributori installati.
6. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.

ART. III/3 - RISERVE

1. Il Liceo si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Le spese per i suddetti controlli sono a carico della Ditta aggiudicataria. Gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.
2. Il Liceo si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e del prezzo dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
3. Il Liceo si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
4. Il Liceo non assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche delle attuali condizioni nel tempo della durata del Contratto, a seguito di riduzione del numero di alunni o di trasferimento della scuola in altra sede o di accorpamento con altre strutture, tali da non poter garantire alla Società il numero di utenti del servizio o la stessa effettuazione del servizio;

ART. III/4 - RESPONSABILITÀ' PER DANNI

1. La Ditta, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligata al risarcimento per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. Pertanto la Ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione per danni dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che derivassero alla scuola e/o a terzi, cose e persone. Detta polizza dovrà essere nuovamente presentata all'Istituto scolastico ad ogni suo rinnovo obbligatorio.
2. Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il deposito e la sosta presso i plessi del Liceo dei distributori in parola. Pertanto il Liceo non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici collocati dalla Ditta concessionaria nei plessi dell'Istituto.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

1. Il presente contratto ha durata di tre anni, a partire dalla data della stipula dello stesso, ovvero dal 25/02/2019 fino al 31/08/2021 e non potrà essere rinnovato espressamente o tacitamente.
2. Alla scadenza del presente contratto lo spazio, concesso in comodato d'uso, dovrà essere restituito all'Istituto, libero dai macchinari e nello stesso stato della consegna; i macchinari dovranno essere



rimossi a cura e spese del gestore entro i termini intimati dall'Istituto.

3. La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nella Contratto, nonché gli obblighi della gara per pubblico incanto e le proposte presentate nell'offerta di aggiudicazione che qui si intendono allegare.

ART. IV/1 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione scolastica, in caso di gravi e reiterati disservizi imputabili alla Ditta, si riserva di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere correttamente nel termine di 5 giorni dal ricevimento della messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatta salva la possibilità di risarcimento per maggiori danni.

ART. IV/2 - RECESSO

1. Il gestore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, che si risolverà automaticamente nei seguenti casi:

- non rispondenza del servizio richiesto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- cessazione della Ditta, dell'attività da parte del Concessionario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
- mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall'Istituto;
- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi art. 1453 Codice Civile.

2. In caso di rescissione del contratto per inadempienza della Ditta, la stessa non riceverà alcun rimborso dei versamenti già effettuati.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente Contratto in qualunque momento, con semplice preavviso di 30 giorni, per comprovati motivi, quali:

- gravi inadempimenti della Società e/o del gestore in ordine ai propri obblighi;
- non avvenuta esposizione del "listino prezzi concordati" firmato dal Dirigente Scolastico;
- esposizione e vendita di prodotti non riportati nel "listino prezzi concordati".

Il presente Contratto, redatto in triplice copia, è costituito da n° 6 pagine numerate e controfirmate.

ART. IV/3- SPESE


Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. IV/4 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Catania.

Firma per accettazione

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco



Il rappresentante legale Ditta STIMA SRL
sig. Massimo Scuderi

STIMA s.r.l.
L'Amministratore Unico